

TAR DEL VENETO: ANCHE LE OPERE CIMITERIALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI INGEGNERI

Il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso nota una sentenza del Tar del Veneto che si è pronunciato su un ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. Questa stabilisce che le opere cimiteriali sono di competenza degli ingegneri e non possono essere affidate, come nel caso in questione, a tecnici diplomati. La sentenza chiarisce anche più in generale i limiti delle competenze dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili.

Anche le opere cimiteriali sono di competenza degli ingegneri. Lo rende noto il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla base di sentenza del Tar del Veneto, segnalata dall'Ordine degli Ingegneri di Verona. Quest'ultimo aveva presentato ricorso contro una delibera del Comune di Sona che aveva affidato ad un tecnico diplomato la progettazione e la realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Lugagnano. Tali loculi erano manufatti prefabbricati monoblocco da inserire all'interno di una struttura già esistente e protetta da una tettoia.

Il Tar del Veneto ha stabilito che le opere relative ai cimiteri sono “opere riguardanti la pubblica igiene” e che “in giurisprudenza la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri”. Chiarisce, inoltre che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone. Al contrario, per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti.

Roma 9 luglio 2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2013, proposto da:

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Massimo Adami, Giacomo Quarneti, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Sona, rappresentato e difeso dagli avv. Alvisè Biscontin, Giulio Pasquini, con domicilio eletto presso Alvisè Biscontin in Venezia-Mestre, via Lazzari, 22/10;

nei confronti di

Alessandro Codognato;

per l'annullamento

della delibera n. 18 del 13 febbraio 2013 della Giunta Comunale del Comune di Sona con la quale è stato approvato il progetto definitivo

- esecutivo relativo ai lavori di "realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Lugagnano" redatto dal geom. Alessandro Colognato; della determinazione n. 143 dell'8 febbraio 2013 con la quale è stato affidato al geom. Alessandro Colognato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che, in via preliminare, è infondata l'eccezione di irricevibilità del proposto gravame formulata dalla resistente Amministrazione in quanto la "segnalazione di un iscritto all'Ordine" di un determinato fatto non può comportare "piena conoscenza" del fatto stesso, dovendo comunque la segnalazione essere verificata: verifica che il Comune non ha dimostrato essere stata effettuata dall'Ordine in tempi compatibili con la dedotta irricevibilità;

che nel merito – premesso che l'art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "opere riguardanti la pubblica igiene" e che "è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri" (cfr. CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938), sicchè in

tale contesto va sicuramente esclusa la competenza dei geometri -
appare dirimente, al fine di sostenere l'incompetenza dei geometri
alla progettazione delle opere di cui è causa, la considerazione che in
base all'art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 la competenza
professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei
lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo
relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano
particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non
comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le
costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato – tale è
l'opera oggetto della presente controversia -, sia pure di modeste
dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai
sensi dell'art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina
professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086
e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza
esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di
competenze (cfr. Cass. civ. . II, 2.9.2011 n. 18038; 8.4.2009 n. 8543 e
14.4.2005 n. 7778);

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va
accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e
declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato:
l'Amministrazione, pertanto, si rideterminerà in ordine
all'affidamento dei lavori di cui trattasi tenendo conto di quanto
stabilito con la presente decisione;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese rifuse a carico del resistente Comune nella misura di € 3.000 (tremila), oltre a IVA e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)